

S T A T U T O

APPROVATO DAI COMUNI ADERENTI:

- | | |
|---|---|
| • - Comune di Castel di Casio | – atto di Consiglio Comunale n. 42 del 12/08/2013 |
| • - Comune di Castel d'Aiano | – atto di Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/2013 |
| • - Comune di Castiglione dei Pepoli | – atto di Consiglio Comunale n. 45 del 31/07/2013 |
| • - Comune di Gaggio Montano | – atto di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2013 |
| • - Comune di Grizzana Morandi | – atto di Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2013 |
| • - Comune di Marzabotto | – atto di Consiglio Comunale n. 45 del 31/07/2013 |
| • - Comune di Monzuno | – atto di Consiglio Comunale n. 64 del 29/07/2013 |
| • - Comune di S.Benedetto Val di Sambro | – atto di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2013 |
| • - Comune di Vergato | – atto di Consiglio Comunale n. 44 del 03/08/2013 |
|
• Comune di Camugano |
– atto di Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2017 |

Pubblicato originariamente nel BURERT nr. 249 del 27/8.2013
modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 13 del 13/03/2017
modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 15 del 15/05/2017

I N D I C E

<u>TITOLO I</u>	<u>5</u>
<u>FONTI NORMATIVE E FINALITA'</u>	<u>5</u>
ART. 1	5
DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA	5
ART. 2	5
STATUTO E REGOLAMENTI	5
ART. 3	5
FINALITA' E RUOLO	5
ART. 4	6
DURATA DELL'UNIONE	6
ART. 5	6
ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE	6
ART. 6	7
FUNZIONI DELL'UNIONE	7
ART. 7	7
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE	7
ART. 8	8
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI	8
ART. 9	8
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE	8
<u>TITOLO II</u>	<u>9</u>
<u>GLI ORGANI</u>	<u>9</u>
CAPO I	9
GLI ORGANI DELL'UNIONE	9
ART. 10	9
GLI ORGANI DELL'UNIONE	9
ART. 11	9
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	9
CAPO II	10
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE	10
ART. 12	10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 13	10
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	10
ART. 14	11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	11
ART. 15	11
PRIMA SEDUTA, DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	11
ART. 16	11
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE	11
ART. 17	12
GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	12
ART. 18	12
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA	12
ART. 19	12
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	12
ART. 20	13
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	13
ART. 21	13
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	13
CAPO III	14
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	14
ART. 22	14
IL PRESIDENTE	14

ART. 23	14
ELEZIONE DEL PRESIDENTE	14
ART. 24	14
VICE PRESIDENTE	14
ART. 25	15
UFFICIO DI PRESIDENZA	15
CAPO IV	16
GIUNTA DELL'UNIONE	16
ART. 26	16
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	16
ART. 27	16
COMPETENZE DELLA GIUNTA	16
ART. 28	16
INDENNITA' E RIMBORSI	16
<u>TITOLO III</u>	<u>17</u>
<u>DECENTRAMENTO</u>	<u>17</u>
ART. 29	17
DECENTRAMENTO	17
ART. 30	17
CONFERENZA DI SUB-AMBITO	17
ART. 31	17
COMPITI DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO	17
ART. 32	18
REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO	18
ART. 33	18
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO	18
ART. 34	18
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	18
<u>TITOLO IV</u>	<u>19</u>
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	<u>19</u>
ART. 35	19
PRINCIPI GENERALI	19
ART. 36	19
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	19
ART. 37	20
IL PERSONALE	20
ART. 38	20
SEGRETARIO / DIRETTORE	20
ART. 39	21
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	21
<u>TITOLO V</u>	<u>22</u>
<u>ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE</u>	<u>22</u>
<u>DEI FINI ISTITUZIONALI</u>	<u>22</u>
ART. 40	22
PRINCIPI GENERALI	22
ART. 41	22
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO	22
ART. 42	22
RAPPORTI DI COOPERAZIONE	22
ART. 43	22
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	22
<u>TITOLO VI</u>	<u>23</u>
<u>FINANZA E CONTABILITA'</u>	<u>23</u>
ART. 44	23
AUTONOMIA FINANZIARIA	23

ART. 45	23
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	23
ART. 46	23
ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO	23
ART. 47	23
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	23
ART. 48	23
SERVIZIO DI TESORERIA	23
ART. 49	23
CONTROLLO DI GESTIONE	23
TITOLO VII	24
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	24
ART. 50	24
PRINCIPI GENERALI	24
ART. 51	24
TRASPARENZA	24
ART. 52	24
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E	24
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	24
ART. 53	25
INIZIATIVA POPOLARE	25
TITOLO VIII	26
NORME FINALI E TRANSITORIE	26
ART. 54	26
ATTI REGOLAMENTARI	26
ART. 55	26
NORME TRANSITORIE	26
ART. 56	26
COSITUTIZIONE DELL'UNIONE	26
ART. 57	27
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	27

TITOLO I FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA

- 1) In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione di Comuni Montani denominata "Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese", tra i Comuni di Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato.
- 2) Per effetto di successiva modifica statutaria all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese aderisce a tutti gli effetti il Comune di Camugnano.
- 3) L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", fatte salve le disposizioni che presidente della Giunta regionale detterà con proprio decreto in merito alla procedura successoria, applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei Comuni della preesistente Comunità montana che non hanno aderito alle Unioni. L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
- 4) L'Unione dei Comuni Montani è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 5) L'Unione ha sede nel territorio del Comune di Vergato. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. E' fatta, comunque, salva la facoltà di costituire sedi di rappresentanza fuori dal territorio dell'Unione.
- 6) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 7) L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.
- 8) L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma (e di un eventuale gonfalone) la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo statuto dell'Unione è approvato o modificato dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
- 2) Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3
FINALITA' E RUOLO

- 1) L'Unione è a tutti gli effetti Unione di Comuni montani ed esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

- 2) L'Unione, inoltre, si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
- 3) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
- 4) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 5) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 4 DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la riallocazione delle funzioni di promozione e valorizzazione della montagna;
 - d) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

ART. 5 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che, previo consenso, l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
7. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:

- a. si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
- b. rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;
- c. rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

1. L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni normative statali e/o regionali e di funzioni specificatamente delegate e di funzioni conferite dai singoli Comuni. In generale l'Unione:
 - a. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b. promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c. promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
 - d. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub-ambiti omogenei;
 - e. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia di Bologna o da altri soggetti istituzionali;
 - f. favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per una o più sub-ambiti omogenei.
2. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
3. All'Unione spettano, inoltre, tutte le competenze precedentemente attribuite alla Comunità Montana nell'ambito della programmazione ed attuazione delle politiche per la montagna, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 97/94, degli interventi speciali per la montagna e per la tutela delle zone svantaggiate e marginali, stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.
4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti alla Comunità Montana ed acquisite dall'Unione al momento della sua costituzione è indicato nello schema allegato al presente Statuto.
5. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.

ART. 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione o appartenenti ai sub-ambiti di cui all'art. 29, se costituiti e se circoscritto ad essi, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.
2. Il conferimento di funzioni è in linea di principio a tempo indeterminato. Conferimenti di durata minore non potranno comunque essere inferiori a cinque anni.
3. Il conferimento, delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, previa analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. La convenzione da sottoscrivere formalmente deve, in ogni caso, prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b. criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - e. l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione e che non potrà,

comunque, essere inferiore a cinque anni;
f. le modalità del recesso ed i relativi effetti risarcitori e sanzionatori.

5. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
6. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune attività e compiti residuali.
7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.
8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi. Nel caso di revoca anticipata rispetto alla durata minima di cinque anni, la stessa è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

ART. 8

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali. A titolo puramente esemplificativo tale esercizio potrà avvenire: di norma con impiego di personale proprio, distaccato comandato o trasferito dai Comuni; mediante affidamento a terzi sulla base delle procedure normativamente disciplinate; ovvero mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché ente capofila dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 9

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative a singole funzioni e servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi effettuati non da tutti i Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II GLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI DELL'UNIONE

ART. 10 GLI ORGANI DELL'UNIONE

- 1) Sono organi di governo:
 - il Presidente dell'Unione.
 - il Consiglio.
 - la Giunta.
- 2) Sono organi a rilevanza istituzionale: la Conferenza di sub-ambito, laddove istituita, le eventuali Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza se istituito e il Revisore dei Conti.
- 3) Sono organi gestionali: il Segretario/Direttore e i Responsabili dei servizi secondo l'organizzazione adottata.
- 4) Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 5) L'elezione, la nomina e la composizione degli organi dell'Ente, si uniforma a principi di pari opportunità, garantendo, laddove possibile, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali dell'Unione, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

ART. 11 GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- 1) Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 2) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 3) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 4) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 5) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "*prorogatio*" dei rappresentanti uscenti.
- 6) Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di "status di amministratori" dal t.u. enti locali nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 39 del presente Statuto;
 - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d) convenzioni con i Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Unione dei Comuni a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;
 - l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Unione di Comuni presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
- 3) Nell'ipotesi di istituzione delle Conferenze di sub-ambito, di cui al successivo art. 30, la funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione è finalizzata a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento ed a coordinare l'azione degli organi di decentramento nell'ambito dell'azione unitaria dell'Unione, identificando gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
- 4) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 13
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da due consiglieri per ciascun Comune, uno dei quali per la minoranza. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto.

- 2) Nel Consiglio così costituito, il Sindaco, quale rappresentante consiliare della maggioranza del Comune di appartenenza, dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto. La medesima ponderazione è prevista per la definizione dei quorum strutturali e funzionali.
- 3) Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza delle quote di voto attribuite e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno delle quote votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

ART. 14

ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione con il sistema del voto limitato in rappresentanza delle minoranze. In caso di parità di voto verrà eletto il consigliere di minoranza che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di ulteriore parità prevarrà il consigliere più anziano.
- 2) I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 3) La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
- 4) In caso di mancata elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni entro i termini di cui sopra, in via suppletiva e fino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano. Il Presidente dell'Unione è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico.
- 5) Allo scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale o da parte del commissario nel caso di gestione commissariale.
- 6) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio della Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 7) I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
- 8) Le dimissioni da Consigliere della Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Consiglio dell'Unione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 9) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 15

PRIMA SEDUTA, DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- 1) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 2) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione. Dal ricevimento di tali attestazione decorrono i termini per la convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.
- 4) La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco più anziano di età entro dieci giorni dalla comunicazione dall'avvenuto rinnovo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
- 5) In prima seduta si provvede alla convalida dell'elezione dei propri componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 16

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con

diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Unione prima dello svolgimento e comunque non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.
- 5) Ai consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Consiglieri dei rispettivi Comuni.

ART. 17

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) Il Consiglio, per garantire la partecipazione e l'esercizio del controllo da parte di tutti i Consiglieri può prevedere la istituzione di Commissioni Consiliari con compiti e nel numero definite nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
- 2) La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 3) Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei comuni aderenti.
- 4) In relazione all'articolazione dei servizi e delle funzioni per specifici ambiti, è prevista la facoltà di istituire Commissioni consiliari per ciascun sub-ambito formalmente previsto, con i compiti di trattare questioni specifiche riferite all'ambito territoriale di riferimento.

ART. 18

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto a ricoprire la carica di Consigliere della Unione dei Comuni Montani, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere, deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori locali dei Comuni.
- 4) Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- 1) Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di voto assegnate. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito

negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

- 2) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.
 - d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 20, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
- 3) In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.
- 4) In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
- 5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatoria e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

ART. 20

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78/2010, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non assoggettati all'obbligo normativo anzidetto e non interessati dal conferimento, salvo che la decisione non abbia rilevanza generale per l'Unione.
- 2) Le modalità di applicazione dei meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei consiglieri, ivi compresa la risoluzione di eventuali contestazioni, sono definite dal Regolamento di cui al precedente articolo.
- 3) Lo stesso Regolamento può prevedere ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria per gli ordini del giorno consiliare non aventi rilevanza per l'intero territorio dell'Unione.

CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 22
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - d) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f) provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Direttore/Segretario dell'Unione;
 - g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che costituiscono il proprio programma amministrativo, che sono approvati in apposito documento, in seduta consiliare.
 - h) sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
 - i) Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 23
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta delle quote di voto, tra i Sindaci dei Comuni aderenti alla Unione dei Comuni Montani.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione, funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto dai consiglieri in rappresentanza di 1/3 delle quote di voto assegnate.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote di voto, di una mozione, sottoscritta dai consiglieri in rappresentanza di almeno 1/3 delle quote di voto assegnate, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

ART. 24
VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, i componenti dell'Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 25
UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Può essere istituito un ufficio di Presidenza quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione. In particolare tale organismo concorre ad elaborare i necessari indirizzi al fine di realizzare il raccordo ed il confronto fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei comuni aderenti.
2. L'ufficio di Presidenza è costituito con atto del Presidente dell'Unione e la relativa composizione e modalità di funzionamento sarà disciplinata da apposito regolamento.

CAPO IV
GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 26
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nei casi di incompatibilità fa parte della Giunta un assessore con delega all'Unione stessa.
2. Il Sindaco può delegare un unico assessore che lo sostituisce in caso di assenza, come proprio delegato permanente, con specifica delega all'Unione.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27
COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario – Direttore o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di uffici e servizi;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g) a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. L'Esecutivo può prevedere ipotesi per le quali sono previsti meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
- 3) Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale nr. 19/1994, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione del direttore del distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

ART. 28
INDENNITA' E RIMBORSI

- 1) Agli Assessori e al Presidente si applicano le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "*status degli amministratori*", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Assessori dei rispettivi Comuni.
- 2) Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III DECENTRAMENTO

ART. 29 DECENTRAMENTO

1. Il territorio dell'Unione può essere articolato in tre diversi sub-ambiti organizzativi, in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune.
2. La delimitazione territoriale e la composizione dei sub-ambiti sono stabiliti dal regolamento sul decentramento, approvato dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza delle quote di voto assegnate. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito è approvata dal Consiglio dell'Unione con la stessa maggioranza, su richiesta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
3. All'interno di ciascun sub-ambito può essere prevista la costituzione dei seguenti organi:
 - Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito (Conferenza di sub-ambito);
 - Presidente di sub-ambito eletto dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 30 CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. La Conferenza di sub-ambito è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del sub-ambito.
2. È organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito territoriale di riferimento.
3. Ha sede in uno dei Comuni aderenti al sub-ambito.
4. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio dell'Unione.

ART. 31 COMPITI DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Alle Conferenze di sub-ambito, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, con riferimento allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dalle Conferenze di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
2. Le Conferenze di sub-ambito, nell'ambito del proprio territorio, promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
3. Le Conferenze di sub-ambito esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 27 comma 2, la Conferenza di sub-ambito ha la facoltà di sottoporre agli organi dell'Unione proposte di deliberazione da approvare con modalità di astensione obbligatoria.

ART. 32
REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO

1. Il Regolamento sul decentramento disciplina la delimitazione territoriale e la composizione dei sub-ambiti.
2. Il Regolamento definisce la modalità per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione unitaria dell'Unione, delle articolazioni organizzative territoriali di sub-ambito, di cui al successivo articolo 33.
3. Il Regolamento può prevedere la facoltà per il Consiglio dell'Unione di quantificare annualmente le risorse da assegnare ai singoli sub-ambiti per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tenga conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.

ART. 33
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Il Presidente della Conferenza di sub-ambito è eletto dalla Conferenza nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta il sub-ambito nei rapporti con gli organi dell'Unione;
 - b) convoca e presiede la Conferenza di sub-ambito secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
 - c) propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - d) nel rispetto del generale potere di sovrintendenza del Presidente dell'Unione e delle competenze del Segretario/Direttore sovrintendente al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla Conferenza di sub-ambito e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - e) esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub-ambito di riferimento;
 - f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;

ART. 34
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
2. È comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.
3. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
4. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
5. Alle articolazioni territoriali si applicano i principi organizzativi di cui al Titolo successivo.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 35 PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
6. Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
7. I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione, di cooperazione e di leale collaborazione.

ART. 36 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà tendere al rispetto degli indirizzi di seguito definiti:
 - superamento del modello formalistico amministrativo;
 - responsabilizzare amministrazioni e dirigenti nella gestione del cambiamento e nella valorizzazione del personale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;
 - passaggio dalla cultura del procedimento a quella del provvedimento, da quella dell'adempimento a quella del risultato, da quella della funzione a quella del processo, da quella dell'autotutela a quella della responsabilità;
 - revisione dei processi produttivi delle amministrazioni, con l'obiettivo di ottenere risparmi economici e una migliore soddisfazione dell'interesse del cittadino-cliente;
 - all'elaborazione di meccanismi di miglioramento continuo dell'efficacia funzionale e di costante recupero dell'efficienza dell'organizzazione pubblica, attraverso un'analisi sui fabbisogni e la gestione del personale;
 - previsione di un'organizzazione flessibile e dinamica, quindi modulata e rimodulabile in ragione degli obiettivi dichiarati e programmati, che consenta la gestione dei processi interfunzionali, evitando duplicazioni, e consentendo modifiche semplici in caso di cambiamento delle esigenze dell'ambiente o delle strategie dell'Unione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nonché la pianificazione degli interventi di gestione del cambiamento;
 - mobilità delle funzioni, attraverso l'adattamento dei moduli organizzativi, anche temporanei, capaci di adattarsi velocemente senza formalizzazioni alle nuove esigenze.
2. L'attuazione degli indirizzi sopra definiti dovrà essere realizzata attraverso *“un'amministrazione leggera, al servizio dei cittadini e delle imprese”*, orientata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, attraverso la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo strategico dei grandi temi connessi alle innovazioni (nuove tecnologie, strumenti informatici e digitalizzazione della PA).
- 3.

ART. 37
IL PERSONALE

- 1) L'Unione ha una sua dotazione organica.
- 2) L'Unione, si avvale dell'opera di personale proprio e di personale dipendente distaccato, trasferito o comandato dai Comuni aderenti, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3) L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti stabilite dalle vigenti normative.
- 4) Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza. È fatta salva la possibilità, per l'Unione, previa verifica della disponibilità del personale interessato, di stipulare specifici accordi con l'ente di provenienza per mantenere presso di essa il personale trasferito, nel rispetto comunque delle normative vincolistiche in materia di personale ad essa applicabili e dei vincoli di bilancio conseguenti.
- 5) Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 6) Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ART. 38
SEGRETARIO / DIRETTORE

- 1) L'Unione ha un Segretario/Direttore dell'Ente che è il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente.
- 2) Al Segretario/Direttore compete la gestione giuridica amministrativa dell'Ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa.
- 3) A tale fine, oltre al parere di regolarità tecnica se di competenza, partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative e dal relativo regolamento dell'Unione.
- 4) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti e le responsabilità del Direttore/Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli. Svolge il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dalla normativa.
- 5) Il Direttore/Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni di direzione:
 - a. cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente tra cui il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i Piani annuali operativi coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
 - b. sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
 - c. sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - d. sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
 - e. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - f. determina, informando le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
 - g. cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali con la collaborazione del dirigente e/o dei responsabili dei servizi interessati, e partecipa alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
 - h. cura e sovrintende le relazioni sindacali;
 - i. roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti;
 - j. verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;

- k. effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti per quanto di competenza e rilascia le autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi agli stessi.
 - l. predispone il Piano degli obiettivi di cui all'articolo 108 del D.vo 267/2000.
- 6) In caso di assenza del Segretario/Direttore che possa pregiudicare l'attività dell'Ente il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente ad altro dipendente.

ART. 39

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione, i criteri ed i requisiti per la nomina dei responsabili di servizio determinandone le relative responsabilità.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto e dei principi approvati dal Consiglio dell'Unione.
3. Ciascuna articolazione funzionale e organizzativa individuata dal regolamento, è affidata dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Direttore / Segretario.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO V
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 40
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 41
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

- 1) Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinate dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44, comma 2, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.
- 2) All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti dalle disposizioni in materia di enti locali.

ART. 42
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, L'Unione, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi intese e gemellaggi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

ART. 43
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

ART. 45 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

ART. 46 ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

ART. 47 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 46.

ART. 48 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 49 CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50

PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
 - può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
 - favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

ART. 51

TRASPARENZA

1. L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

ART. 52

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. A tal fine, con proprio Regolamento, disciplina procedure e modalità per uniformarsi agli obblighi normativi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.
4. L'Unione provvede ad istituire un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico ed un Albo Pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, e di ogni altro documento o atto amministrativo dell'Unione che deve essere portato a conoscenza del pubblico.
5. L'Unione promuove il diritto di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo anche attraverso l'attivazione di un proprio sito web istituzionale.

ART. 53
INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione per la relativa istruttoria.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 54

ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso l'estinta Comunità Montana dell'Appennino Bolognese e/o Comuni aderenti.
- 3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana dell'Appennino Bolognese.

ART. 55

NORME TRANSITORIE

- 1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 23, i relativi poteri e le relative facoltà sono esercitate dal Presidente della estinta Comunità Montana dell'Appennino Bolognese.
- 2) La prima adunanza del Consiglio, una volta entrato in vigore il presente Statuto, è convocata dal Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese. Tale adunanza è presieduta dal Presidente della estinta Comunità Montana fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
- 3) Per il primo anno finanziario il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o, qualora successivo, entro il termine fissato dall'ordinamento.
- 4) Nell'ipotesi di adesione di nuovi Comuni, il Consiglio dell'Unione, al fine di garantire la continuità amministrativa e funzionale nella gestione associata di funzioni e servizi a livello territoriale, può motivatamente deliberare che l'esercizio di tali attività a favore dei Comuni neoaderenti avvenga con effetto immediato.

ART. 56

COSITUTUZIONE DELL'UNIONE

- 1) L'estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha effetto dal 1 gennaio 2014.
- 2) A decorrere da tale data l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra *de jure* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana estinta, e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni conferiti ad essa, sulla base della legge regionale vigente, e fino ad eventuale nuova disposizione di legge.
- 3) L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", fatte salve le disposizioni che Presidente della Giunta regionale detterà con proprio decreto in merito alla procedura successoria, applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei Comuni della preesistente Comunità montana che non hanno aderito alle Unioni.
- 4) L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
- 5) Il Comune già facente parte della Comunità Montana estinta resta obbligato nei confronti dell'Unione, e in particolare:
 - a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
 - b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione in qualità di ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
 - c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
- 6) Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'Unione volti a regolare diversamente tali rapporti.
- 7) Le convenzioni ed i rapporti in essere tra i Comuni aderenti all'Unione e la Comunità Montana dell'Appennino

Bolognese, ivi compresi i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 57

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 2) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 3) Lo Statuto viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, inserito nella rete telematica regionale, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

**allegato Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese -
Funzioni esercitate dalla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese**

Funzione/servizio	Descrizione attività	Tipologia attività	Funzione	Fonte normativa
gestione associata del personale	attività regolamentare relazioni sindacali aggiornamento normativo e professionale gestione presenze assenza gestione procedure di accesso gestione procedure di cessazione gestione economica gestione giuridica consulenza generale gestione procedure inerenti il personale in servizio gestione delle procedure inerenti il personale cessato	staff/line	Funzioni discrezionali (delegate dai singoli comuni)	Convenzione singoli comuni
formazione professionale	corsi per dipendenti comunali corsi per esterni relazioni con i Comuni CM relazioni con i Comuni esterni relazioni con enti per convenzioni esterne relazioni con privati cittadini	line	Funzioni discrezionali (esercitate per scelta dell'ente)	convenzione singoli comuni _ L.R. 5/2011
gestione idrogeologica	gestione vincolo idrogeologico (autorizzazione, comunicazione, sanatoria) gestione procedure sanzionatorie parere pianificazione urbanistica comunale	line	delega regionale	L.R. 3/1999
difesa del suolo	progettazione direzione Lavori attuazione progettazione opere LLPP sopralluoghi segnalazioni manutenzione reticolo idrografico minore riassetto idrogeologico terreni agricoli monitoraggio aree in frana consulenza geologica-geotecnica	line	Funzioni discrezionali (delegate dai singoli comuni)	convenzioni singoli comuni _ L.R. 2/2004 (legge sulla montagna)

	monitoraggio dissesto idraulico-idrogeologico applicazione PMPF			
gestione Programma Annuale Operativo	Accordo Quadro sulla montagna (2012-2014)	line	delega regionale	L.R. 2/2004 (Legge sulla montagna)
Sportello Sismica	autorizzazione sismica preventiva ricezione deposito progetti strutturali accertamento opere abusive	line	Funzioni discrezionali (delegate dai singoli Comuni)	convenzioni singoli comuni L.R. 19/2008 art. 3
forestazione	interventi di forestazione pubblica (programmazione e gestione degli interventi) gestione PMPF raccolta funghi illeciti amministrativi piano antincendio regionale piano assestamento forestale convenzione con i Parchi consulenza in materia forestale aggiornamento della carta forestale provinciale funzioni delegate dalla Provincia in materia di agricoltura	line	delega regionale	L.R. 30/1981
protezione civile	consulenza redazione Piani Comunali di Protezione Civile supporto realizzazione e gestione sedi COM	line	funzioni discrezionali delegate dai singoli comuni	convenzioni singoli comuni